

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della dott.ssa **Fischetti Mariella** nata a Martina Franca (TA) il 01.07.1984, (c.f. **FSCMLL84L41E986M**), rappresentata e difesa, giusta procura su separato atto dall'avvocato Luisa Acampora (c.f. **CMPLSU59P47I208L**), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC luisa.acampora@ordineavvocatita.it fax 081 19028105

contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Commissione del concorso pubblico a 2293 posti a di personale non dirigenziale in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti:

Alborghetti Andrea collocato in graduatoria alla posizione 3004 (BARCODE 0000009444423) domiciliata presso la PEC: andrea.alborghetti@pec.it

Bettio Marta collocata in graduatoria alla posizione 3003 (BARCODE 0000003451779) domiciliata presso la PEC: martabettio@pec.it

avverso e per la riforma previa adozione di misure cautelari:

della sentenza **n. 7647/2023, pubblicata il 05/05/2023**, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° (R.G. 5436/2023) resa *inter partes*, con cui è stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento:

a) della graduatoria finale di merito (profilo AMM), pubblicata il 24/02/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, nella parte in cui colloca la ricorrente (identificata dal barcode 0000006876173) alla posizione 3005 con 27,125 punti;

b) in parte *qua*, dell'art. 7 del Bando di concorso nella parte in cui equipara la Laurea Magistrale in possesso della ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);

c) del punteggio attribuito alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

per quanto di ragione:

d) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dalla ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché per l'accertamento:

f) del diritto della ricorrente al riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;

in via subordinata, per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente ad una nuova valutazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali.

FATTO

A) La ricorrente, in possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e Finanza, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, per la cui partecipazione veniva richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di II° grado. Nello specifico, la ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Superata la prova scritta, la dott.ssa Fischetti accedeva alla fase di valutazione dei titoli regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, disciplinava la valutazione dei titoli universitari nei seguenti termini:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti

sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

In considerazione dei motivi di appello, che di seguito si andranno ad articolare, è fin da subito opportuno precisare che:

- il suddetto criterio di valutazione, oggetto di impugnativa, **veniva applicato alla ricorrente, come a tutti gli altri candidati, solo a seguito della conseguita idoneità alla prova scritta.** Tant'è che, in caso di esito negativo, i titoli della ricorrente non sarebbero stati oggetto di valutazione e, quindi, alcun interesse ella avrebbe maturato per l'introduzione del ricorso.

B) All'esito della fase di valutazione dei titoli, in data 24 febbraio 2023, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale la ricorrente **si collocava 3005° con 27,125 punti, da tale punteggio l'appellante desumeva che il titolo di laurea, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, era stato valutato con 1 punto.**

C) Pertanto, **solo all'esito della valutazione dei propri titoli di studio,** si concretizzava il pregiudizio derivante dal criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando che, irragionevolmente, equiparava i titoli di laurea magistrale a ciclo unico alle lauree triennali, **valutandoli con il medesimo punteggio, ossia 1 punto.**

L'irragionevole criterio di valutazione dei titoli di laurea influenzava negativamente il posizionamento in graduatoria della dott.ssa Fischetti, facendole perdere numerose posizioni (oltre mille) e riducendo drasticamente le possibilità di rientrare nei futuri scorrimenti di graduatoria.

Pertanto, la ricorrente **adiva il TAR Lazio allo scopo di ottenere l'annullamento del criterio di valutazione** in questione e, conseguentemente, la rettifica del punteggio ed il riesame del posizionamento in graduatoria.

D) In data 19 aprile 2023, si celebrava la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, all'esito della quale il TAR adito si pronunciava, con sentenza ex art. 60 CPA, dichiarando il ricorso inammissibile. Ebbene, la decisione assunta è illegittima poiché palesemente contraria all'univoca giurisprudenza in tema di decorrenza dei termini di impugnazione di clausole concorsuali, pertanto se ne chiede l'annullamento e la riforma per i seguenti

MOTIVI

I. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 60, 72Bis e 73 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE ART. 24 COSTITUZIONE.

In via preliminare occorre rilevare che il TAR ha deciso su di un profilo di inammissibilità del ricorso, **rilevato d'ufficio**, senza attivare il contraddittorio sul punto concedendo un termine congruo per il deposito di memorie.

In vero, la rilevata tardività del ricorso **non era stata eccepita neppure dalla difesa erariale**, la quale nei propri scritti difensivi si era limitata a dedurre la mera infondatezza del ricorso.

Ne deriva che **la sentenza è stata pronunciata a contraddittorio non integro**, considerato che sul motivo di inammissibilità non è stato concesso all'appellante di potersi difendere argomentando *a contrario* sulla questione.

II. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE CONCORSUALI. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il giudice di primo grado, riferendosi all'impugnativa del **criterio di valutazione dei titoli di laurea stabilito dall'art. 7, comma 3**, del Bando, lascia intendere che questo andava impugnato nei 60 giorni dalla pubblicazione del Bando, in assenza, quindi, di un interesse certo, attuale e concreto **che non può che discendere dall'applicazione del criterio stesso che, però, è stato applicato ai candidati, solo con la pubblicazione della graduatoria di merito**; sul punto il TAR motiva: “*Senza contare che nella domanda di partecipazione al concorso la ricorrente ha dichiarato “di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso”*: il che determina acquiescenza alla previsione contestata...” e “*Una (presunta) disparità conosciuta sin dal momento della pubblicazione del bando; espressamente accettata quale regola concorsuale; fatta valere soltanto in esito alla conoscenza dei riflessi positivi che potrebbero derivare dall'assegnazione “alla ricorrente di 1 punto”, nella prospettiva che, per tale effetto la ricorrente raggiungerebbe...*”; **quest'ultimo passaggio conferma che l'appellante non aveva alcun interesse all'introduzione del ricorso in assenza di applicazione del criterio impugnato.**

Al contrario il giudice di primo grado afferma che il candidato doveva impugnare il **criterio di valutazione dei titoli di laurea, non al momento della sua applicazione**, ossia con la pubblicazione della graduatoria finale di merito, bensì con la pubblicazione del Bando, avvenuta il 31/12/2021, **a prescindere dalla sussistenza di un interesse certo, concreto ed attuale all'annullamento della clausola.**

Per di più, il TAR paventa un profilo di acquiescenza alle clausole del Bando dovuto al fatto che la *ricorrente ha dichiarato “di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso”*.

Tale posizione è assolutamente irragionevole sotto diversi profili.

Innanzitutto, l'interpretazione data dal TAR alla clausola di “presa conoscenza”, ossia quella di una rinuncia *pro futuro* al diritto di accedere alla tutela giurisdizionale avverso il Bando di concorso, determinerebbe la presenza

di chiari profili di vessatorietà nella clausola in questione e, conseguentemente, **la sua nullità ex lege**. Già per tale ragione appare paradossale che il TAR la applichi in tal senso.

Inoltre, è evidente che il candidato non ha alcuna possibilità di agire sul modulo di domanda per modificarne le clausole (si tratta di una compilazione telematica) e che se la domanda non viene compilata in ogni sua parte viene impedito di completare la procedura di invio.

In altre parole, il candidato, se vuole partecipare al concorso, non può far altro che accettare tutte le clausole contenute nella domanda, affermare che, per tale ragione, egli rinunci anche alla possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa è chiaramente irragionevole ed in evidente contrasto con i precetti costituzionali.

In senso diametralmente opposto alle posizioni assunte dal TAR è l'univoca giurisprudenza in materia di decorrenza dei termini di impugnazione delle clausole di bando di concorso, che impone l'onere di impugnazione immediata solo per le clausole aventi natura escludente, ossia quelle previsioni che impediscono la partecipazione al concorso o che impongano oneri partecipativi manifestamente sproporzionati ed irragionevoli.

Nel caso di specie, invece, **si tratta di impugnativa avverso un criterio di valutazione dei titoli di studio**, che, evidentemente, **non** assume natura escludente né incide sui requisiti di partecipazione al concorso, ma che trova concreta applicazione solo nei confronti dei candidati che hanno superato tutte le fasi di concorso precedenti.

Infatti, se la ricorrente non avesse raggiunto l'idoneità alla prova scritta, il criterio in questione non le sarebbe neppure stato applicato ed un'eventuale impugnativa "preventiva" si sarebbe rivelata, oltre che inammissibile per difetto di certezza, attualità e concretezza del pregiudizio, del tutto **inutile**.

Imporre l'onere di impugnare una clausola di concorso, prima che questa sia applicata ed **in assenza di immediata lesività** della stessa, determinerebbe un aggravio sproporzionato dei presupposti di accesso alla tutela giurisdizionale,

sostanzandosi in una netta violazione dell'art. 24 della Costituzione.

In merito, inoltre, non vi è alcun dubbio in giurisprudenza sul momento in cui si concretizza il pregiudizio arrecato dal clausole di concorso che **non** hanno natura escludente, né incidono sui requisiti di partecipazione: “*La giurisprudenza, in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, afferma costantemente il principio secondo il quale l'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell'interessato (cfr. Cons. Stato, IV, 11-10-2016, n. 4180; sez. III, 7-3-2016, n. 921).*”

Al di fuori di tale ipotesi, vale la regola secondo cui i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell'interessato. Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché egli non sa se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo alla sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (Cons. Stato, A.P., 29-1-2003, n. 1).

Dai principi sopra esposti emerge che l'impugnazione unitamente all'atto applicativo si giustifica in relazione al fatto che solo attraverso quest'ultimo l'illegittimità del bando viene a realizzare una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dell'interessato.

L'atto applicativo, dunque, concretizza l'illegittimità della clausola del bando con riferimento alla sfera giuridica dell'interessato, determinando una lesione attuale e concreta della sua posizione giuridico-soggettiva e rendendo in tal modo attuale e concreto l'interesse all'impugnazione.

Da quanto sopra risulta, dunque, che l'atto applicativo che determina l'onere di impugnazione del bando non è un qualsiasi atto che della lex specialis risulti attuazione, ma è solo quello che faccia applicazione del bando nella parte illegittima, poiché solo esso concretizza la lesione riveniente dalla illegittimità della lex specialis, rendendo il privato titolare di un interesse attuale all'impugnazione.” (Ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2019 n.1266), ed ancora “è jus receptum il principio (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 7 marzo 2018 n. 1469) per cui l'onere di immediata impugnazione di un bando di concorso (e, più in generale, d'una lex specialis che regola una procedura concorsuale) è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, onere, perciò, escluso verso ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività (delle determinazioni, cioè, non produttive di per sé di alcun pregiudizio certo ed immediato), la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativa per l'interessato (cfr. così Cons. St., V, 21 novembre 2011 n. 6135; id., IV, 12 giugno 2013 n. 3261; id., V, 8 aprile 2014 n. 1665)” (Consiglio di Stato, VI, 29/08/2018, n. 5258).

In conclusione, la posizione assunta dal TAR risulta **manifestamente** errata e viziata da **sproporzionalità** ed **abnormità**, perché impone alla ricorrente l'onere di impugnare un criterio di valutazione **prima che questo le sia stato applicato e, quindi, in assenza dei presupposti processuali di ammissibilità.** Mentre, correttamente, la ricorrente ha agito nei 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, **primo atto concorsuale successivo alla valutazione dei titoli di studio e frutto dell'applicazione della clausola impugnata**, solo in questo momento la dott.ssa Fischetti ha subito l'applicazione del criterio e, quindi, la lesione è divenuta certa, attuale e concreta determinando l'onere di

tempestiva impugnazione.

III. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DINIEGO DI GIUSTIZIA. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE.

Altresì errata è la parte finale della motivazione del provvedimento gravato: “*Si tratta, però, di una censura che si è sostanziata nella pretesa di ottenere da questo Tribunale una riscrittura postuma delle previsioni concorsuali, a tutto danno dell’interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti*”

Invero, **con il ricorso non è stato richiesto alcun intervento manipolativo del Bando di concorso, ma esclusivamente l’annullamento di un criterio di valutazione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illogico**, poiché equipara lauree a ciclo unico a lauree triennali valutandole con il medesimo punteggio, nonostante sia solare che si tratti di titoli di laurea aventi valore differente, come il medesimo TAR Lazio ha più volte ribadito in numerosissime sentenze: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.”** (*Ex multis*: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

In nessun punto del ricorso viene richiesta la *riscrittura* del Bando di concorso ma si chiede, in via principale, di ordinare all’Amministrazione di valutare il titolo di laurea in possesso della ricorrente con 2 punti, ossia il punteggio che a

mente dell'art. 7, comma 3, del Bando deriverebbe dal possesso di una laurea triennale + una specialistica ossia un percorso di studi equiparabile a quello che conduce al conseguimento di una laurea a ciclo unico.

Inoltre, nell'ipotesi in cui tale prima domanda non potesse trovare accoglimento, **si chiedeva, in subordine, il mero annullamento del criterio di valutazione, ordinando all'Amministrazione di formularlo nuovamente ed in maniera più equa, premiando con un punteggio superiore le lauree a ciclo unico distinguendole dalle triennali, questa domanda è stata, anche in questo caso, semplicemente ignorata dal giudice di prime cure.**

Pertanto, in nessun caso è stato richiesto un provvedimento di manipolazione del Bando, ma, nel solco del potere giurisdizionale del GA, si domandava solo di rilevare la palese illegittimità e di ordinare all'Amministrazione di riformare il criterio impugnato nel rispetto dei principi stabiliti dal giudice e dell'effetto conformativo scaturente dal provvedimento giurisdizionale.

L'eventuale accoglimento avrebbe comportato effetti solo sulla graduatoria, tempestivamente impugnata, ed esclusivamente rispetto alla valutazione del titolo di laurea dichiarato dalla ricorrente, in considerazione dell'acquiescenza prestata dai candidati che non hanno presentato ricorso per l'annullamento del criterio di valutazione in questione.

III. a. Altresì abnorme, illogica ed irragionevole e la motivazione per cui la riforma del criterio di valutazione impugnato determinerebbe una lesione dell'*interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti*.

In realtà **è proprio la vigenza di detta clausola a ledere la par condicio concorsuale e l'interesse pubblico alla selezione del migliore**, laddove non premia con un maggior punteggio i candidati che hanno conseguito titoli universitari di livello superiore e che quindi presentano una preparazione accademica di grado maggiore che andrebbe certamente premiata con un punteggio aggiuntivo.

La posizione del TAR, quindi, risulta assolutamente opposta all'interesse pubblico nonché alla par condicio concorsuale che, paradossalmente ed

erroneamente, ritiene, con l'impugnata decisione, di tutelare.

IV. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEL D.M. 270/2004 E SMI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA LADDOVE L'AMMINISTRAZIONE EQUIPARA TITOLI DI STUDIO TRA DI LORO NON OMOGENEI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

IV. a. Orbene, come anticipato in fatto, l'appellante ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01 Giurisprudenza).

Il titolo in questione veniva illegittimamente valutato 1 punto, in applicazione dell'**iniquo** criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, per il quale:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed **illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro** e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio. L'ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come la ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi,

superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed **illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro** e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio. L'ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come la ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi, superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La decisione dell'Amministrazione si pone, inoltre, in evidente contrasto con il principio cardine dei concorsi pubblici, ossia la selezione del migliore, **principio il cui rispetto impone di premiare chi vanta il completamento di percorsi accademici di valore superiore**, in quanto tale parametro è indice di una preparazione maggiormente completa.

Sulla differenza di valore tra gli anzidetti titoli di studio e sul fatto che gli stessi debbano essere oggetto di distinte valutazioni, si è già espresso codesto on.le TAR con plurime pronunce: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”** (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez.

IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

Il richiamato orientamento ha, dunque, ribadito che le lauree a ciclo unico non possono essere equiparate alle lauree triennali, essendo le prime titoli di studio di valore superiore.

Ne consegue che il criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, che assegna il medesimo punteggio a tutti i diplomi di laurea senza distinzione alcuna, si pone in manifesto contrasto rispetto all'anzidetto principio, poiché effettivamente pone sul medesimo piano percorsi accademici differenti, arrecando un illegittimo pregiudizio ai candidati che hanno conseguito delle lauree a ciclo unico, il cui valore viene ingiustamente ed immotivatamente sminuito.

IV. b. Ulteriore profilo di illegittimità della clausola del Bando impugnata, si rinviene nell'aver stabilito un'illegittima equipollenza tra titoli di studio di natura differente.

Invero, l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere regolata esclusivamente dalla normativa statale, pertanto, non è consentito alla PA di prevedere una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari stabilita dal DM n. 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con DM 22 ottobre 2004, n. 270).

La normativa statale disciplina i vari titoli di studio universitari, secondo differenti livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Dunque, la disciplina contenuta nel citato DM prevede chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale ed il corso di laurea magistrale, questi, infatti, si differenziano sotto plurimi profili: requisiti di accesso, durata, finalità ed impegno richiesto allo studente.

Proprio su questione attinente alla equiparazione, in termini di valutazione ai fini concorsuali, dei titoli di studio in questione, il GA si è espresso nei seguenti termini:

“La **diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea di I livello “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”, mentre la laurea magistrale “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato” (art. 3, commi 4 e 6, del DM 270/2004). [...] Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare tre anni di corso con l’acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale [...] lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi.**

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che il Comune di Potenza, **nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti [...] non avrebbe potuto equiparare, con l’attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale** (oppure quadriennale per lauree del previgente ordinamento). [...] Pertanto, **nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale, che regola in modo differente la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, riconoscendo un maggior valore alla prima, per il conseguimento della quale occorre la frequenza di ulteriori due anni di corso universitario ed il raggiungimento di altri 120 crediti formativi.**

Le osservazioni svolte militano, pertanto, nel senso della non corretta applicazione ad opera del Comune di Potenza della disciplina statale in materia di titoli universitari, **cui consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l’attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale.**” (TAR

Basilicata, sez. I, n. 355/2011).

La richiamata pronuncia svolge un'articolata analisi **dell'illegittimità che affligge il criterio di valutazione che equipari una laurea a ciclo unico con una laurea triennale**, assegnando il medesimo punteggio, tale illegittimità si profila in special modo nei confronti della normativa statale che, invece, distingue nettamente i due titoli universitari.

Nel caso di specie, l'art. 7 del Bando di concorso, attribuendo 1 punto in maniera indiscriminata a qualsiasi tipologia di titolo universitario, pone in essere un'illegittima equiparazione tra percorsi accademici tra loro eterogenei che, invece, andavano valutati con l'assegnazione di punteggi differenziati, in maniera tale da premiare con un punteggio maggiore i titoli universitari di livello superiore.

Ne discende, quindi, l'illegittimità del criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando di concorso.

IV. c. Altresì si rileva un'evidente **disparità di trattamento** tra i candidati, come la ricorrente, in possesso di lauree a ciclo unico ed i candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale.

La formulazione del criterio di valutazione impugnato consente, infatti, ai candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale (c.d. 3+2) di ottenere 2 punti, mentre i candidati in possesso di lauree a ciclo unico, nonostante i percorsi accademici siano di pari valore, potranno ottenere solo 1 punto.

L'ingiustizia appare palese, poiché percorsi di studi di durata e valore uguale vengono ingiustamente valutati in maniera differenziata, **pregiudicando i possessori di lauree magistrali o diplomi di laurea V.O.**

In ragione di ciò, si chiede a codesto on.le Collegio, previo annullamento della sentenza gravata, di ordinare all'Amministrazione resistente di riformulare il criterio di valutazione dei titoli di laurea nel senso di assegnare alle lauree magistrali a ciclo unico, come quella in possesso della ricorrente, il medesimo punteggio assegnato ai percorsi accademici di durata quinquennale composti

da laurea triennale + specialistica, ossia 2 punti.

In subordine, laddove codesto Collegio non ritenga accoglibile la richiesta di ordinare all'Amministrazione di valutare con 2 punti, in luogo di 1, la laurea magistrale in possesso della ricorrente, si chiede di ordinare la riformulazione del criterio di valutazione in questione in maniera tale da valutare i titoli di laurea magistrale a ciclo unico con un punteggio maggiore rispetto alle lauree triennali.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'efficacia della sentenza gravata legittima **l'errata valutazione del titolo di studio in possesso dell'appellante.**

La decisione del TAR, rigettando il ricorso in primo grado, ha determinato per l'appellante la perdita di 1 punti, ciò ha gravemente pregiudicato il posizionamento in graduatoria della dott.ssa Fischetti.

Infatti, la ricorrente si è piazzata 3005°, mentre, se avesse ottenuto 1 punti in più, per la corretta valutazione della laurea magistrale in giurisprudenza, avrebbe raggiunto almeno la posizione 1563°, ossia la prima occupata da candidati con 28,125 punti, con un miglioramento, quindi, di oltre **1400 posizioni.**

Tale pregiudizio, inoltre, **si riflette negativamente sulle possibilità della ricorrente di rientrare nei primi scorrimenti di graduatoria,** mentre la rettifica del punteggio le consentirebbe di aumentare esponenzialmente le possibilità di ottenere l'ambita posizione lavorativa, a seguito dei futuri scorrimenti che interesseranno la graduatoria, in quanto si piazzerebbe a ridosso degli attuali vincitori di concorso.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre, previa sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, il riesame del punteggio attribuito alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata dalla dott.ssa Fischetti nella domanda di partecipazione, nel senso indicato in ricorso, con**

conseguente aggiornamento del piazzamento in graduatoria.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

All'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato adito, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo codice AMM, che verrebbero sopravanzati dalla appellante in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello, riformi la sentenza gravata e ne disponga la sospensione degli effetti. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

Il CU dovuto è pari ad €. 487,50.

Napoli – Roma, lì 17/10/2023

Avv. Luisa Acampora